



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti  
**COMITATO REGIONALE SICILIA**



Via Commendatore Orazio Siino snc  
90010 FICARAZZI (PA)  
Telefono diretto 0916808461-0916808466  
Fax 0916808462

Indirizzo Internet: [www.lnd.it](http://www.lnd.it)  
[tribunalefederalesicilia@lnd.it](mailto:tribunalefederalesicilia@lnd.it)  
pec: [tribunalefederale@lndsicilia.legalmail.it](mailto:tribunalefederale@lndsicilia.legalmail.it)



**STAGIONE SPORTIVA 2015/2016**  
**COMUNICATO UFFICIALE N° 145 TFT 16**  
**DEL 17 NOVEMBRE 2015**

**GIUSTIZIA SPORTIVA**

**DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE**

**DEFERIMENTI**

Il Tribunale Federale Territoriale costituito dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dagli Avv.ti Roberto Vilardo, Sandro Geraci e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, con l'intervento del Sostituto Procuratore Federale Avv. Giulia Saitta, si è riunito il giorno 10 novembre 2015 ed ha assunto le seguenti decisioni.

**Procedimento 30/B**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

- Sig. FISICHELLA GIUSEPPE (Presidente A.S.D. Cometa Calcio Biancavilla)
- A.S.D. COMETA CALCIO BIANCAVILLA.

La Procura Federale, con nota 2761/420pf13-14/GT/dl del 23 settembre 2015 ha deferito dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale il sig. Giuseppe Fisichella (Presidente A.S.D. Cometa Calcio Biancavilla all'epoca dei fatti), per rispondere, nella qualità, della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall'art. 1 comma 1 C.G.S. (oggi trasfuso nell'art. 1bis comma 1 del nuovo C.G.S.), in relazione all'art. 20 comma 2 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico, per avere contravvenuto all'obbligo di tesseramento dei calciatori da impiegare nei campionati di competenza, nella stagione sportiva 2013-2014.

Con la medesima nota è stata altresì deferita la sopra indicata società, per responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 C.G.S., per quanto addebitato all'indicato Presidente pro tempore.

All'udienza dibattimentale le parti deferite, seppure debitamente convocate, non sono comparse. Risulta tuttavia allegata agli atti del procedimento una memoria difensiva della Società che, qui in sintesi, evidenzia trattarsi di fatti avvenuti sotto il controllo della precedente compagine societaria, con ciò apparendo ingiusta alla deducente una sanzione per situazioni alle quali l'attuale dirigenza è del tutto ignara ed estranea.

Il rappresentante della Procura Federale, ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione delle sanzioni della inibizione per mesi 18 a carico del sig. Giuseppe Fisichella e dell'ammenda di € 1.500,00 a carico della Società deferita, oltre a 18 punti di penalizzazione in classifica.

Ciò premesso ed esaminati gli atti, il Tribunale Federale Territoriale ritiene che i soggetti deferiti siano responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto, risultando *documentalmente* il mancato tesseramento di calciatori da parte della A.S.D. Cometa Calcio Biancavilla ai campionati del Settore Giovanile e Scolastico per la stagione sportiva 2013-2014, come certificato dal Presidente Delegato della sezione Provinciale di competenza e dall'esame del tabulato dei tesseramenti della Società in questione.

E' ben noto, infatti, che per il combinato disposto dei citati articoli del C.G.S., del Regolamento della L.N.D. e del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico, è fatto obbligo alle Società che svolgono attività giovanile disciplinata dal Settore, di tesserare federalmente i propri calciatori, anche quelli inquadrati ed utilizzati nei "Centri di Avviamento allo Sport" e nelle "Scuole di Calcio", a solo titolo didattico e formativo, non fosse altro che per garantire a tutti i calciatori le tutele medico-sportive e assicurative previste dalle norme vigenti.

Non si può pertanto addivenire quanto meno al proscioglimento della Società, essendo essa responsabile in via diretta in virtù del principio di immedesimazione organica, ai sensi del citato art. 4 comma 1 C.G.S.

Tuttavia questo Tribunale Federale Territoriale non ritiene di dovere aderire *in toto* alle richieste della Procura Federale ed in particolare alla chiesta applicazione della sanzione dell'ammenda di € 1.500,00 e di ben 18 punti di penalizzazione ai sensi del comma 8 dell'art. 17 del C.G.S. dovendosi riconoscere alla nuova compagine societaria, estranea al deferimento, trattandosi peraltro di fatti riferibili alla stagione sportiva 2013-2014, una consistente attenuazione di responsabilità, secondo il consolidato orientamento della Giurisprudenza federale, incentrato sul principio dell'equità (vedi da ultimo, C.D.N. C.U. n.87/CDN del 5.6.2014 e C.U. 333/CGF del 8.7.2014).

Principio questo che ha trovato migliore specificazione nel Collegio di Garanzia dello Sport che a Sezioni Unite (decisione 24/2015) ha statuito in fatti analoghi che la comminazione di base (tre punti di penalizzazione) può essere aumentata mercè una c.d. "sanzione aggiuntiva", *tuttavia non tale da eguagliare un punteggio negativamente acquisibile per più di una gara (= >3 <6)*.

In definitiva appare logico ed equo, alla luce delle considerazioni espresse e dei su esposti principi, da cui questo Collegio non ritiene di discostarsi, sanzionare i deferiti, nei limiti di cui in dispositivo, non potendo trovare accoglimento l'ipotesi di una conversione dell'eventuale penalizzazione di punti in classifica in ammenda, poiché non ricorrono i presupposti richiamati dall'art.17 comma 1 C.G.S., trattandosi di fattispecie diversa e non comparabile.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

- Al sig. Giuseppe Fisichella la sanzione della inibizione ex art. 19 n° 1 lett. h) per mesi quindici;
- Alla A.S.D. Cometa Calcio Biancavilla la sanzione dell'ammenda di € 300,00, di quattro punti di penalizzazione da scontarsi nella presente stagione sportiva nel campionato allievi

e di quattro punti di penalizzazione da scontarsi nella presente stagione sportiva nel campionato giovanissimi.

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

### **Procedimento 32/B**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

- RIBAUDO GIUSEPPE (Presidente A.S.D. Team Calcio);
- PASQUA LEOLUCA (Presidente A.S.D. S.Ciro e Giorgio);
- A.S.D. TEAM CALCIO;
- A.S.D. ORATORIO SS.CIRO E GIORGIO.

La Procura Federale, con nota 2772/620pf13-14/GT/dl del 23 settembre 2015 ha deferito dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale i sigg. Giuseppe Ribaudò (Presidente A.S.D. Team Calcio) e Leoluca Pasqua (Presidente A.S.D. Oratorio SS. Ciro e Giorgio), per rispondere della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall'art. 1 comma 1 C.G.S. vigente all'epoca dei fatti (oggi trasfuso nell'art. 1bis comma 1 C.G.S.), in relazione all'art. 20 comma 2 del Regolamento della L.N.D. e al punto 3 lett. D) del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico, per avere fatto partecipare le proprie squadre al Torneo Fair Play, organizzato dalla Soc. Pro Villabate Calcio dal 18 al 25 gennaio 2014, pur non avendo calciatori tesserati in numero sufficiente per la disputa delle gare, così come previsto dal regolamento del Torneo.

Con la medesima nota sono state altresì deferite le sopra indicate società, per responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 C.G.S., per quanto addebitato ai rispettivi Presidenti, secondo il principio dell'immedesimazione organica.

All'udienza dibattimentale il sig. Giuseppe Ribaudò ha escluso che la sua società possa avere partecipato all'attività contestata; analogamente il rappresentante delegato della Oratorio SS. Ciro e Giorgio, sig. Salvatore Ragusa, ha fatto presente che la predetta società non ha preso parte al Torneo in questione, a suo dire neppure disputatosi.

Il rappresentante della Procura Federale, ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione delle sanzioni della inibizione per mesi quattro a carico di ognuno dei Presidenti deferiti e dell'ammenda di € 500,00 a carico di ognuna delle Società deferite.

Ciò premesso ed esaminati gli atti, il Tribunale Federale Territoriale ritiene in primo luogo che la A.S.D. Team Calcio sia responsabile di quanto ascritto, risultando dalle dichiarazioni rese in sede di indagini dal proprio allenatore sig. Nicolosi e dall'organizzatore del Torneo Esordienti 2002 la partecipazione della Team Calcio.

Peraltro è agli atti del procedimento anche una distinta di gara, riconosciuta dal sig. Nicolosi in sede di audizione, ove risultano elencati (pur in numero insufficiente) i giovani tesserati della A.S.D. Team Calcio.

Ed è ben noto che, per il combinato disposto dei citati articoli del C.G.S., del Regolamento della L.N.D. e del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico, è fatto obbligo alle Società che svolgono attività giovanile disciplinata dal Settore, di tesserare federalmente anche quei calciatori inquadrati ed utilizzati nei "Centri di Avviamento allo Calcio" e nelle "Scuole di Calcio", a solo titolo didattico e formativo. Non fosse altro che per garantire loro le tutele medico sportive e assicurative previste dalle norme vigenti.

Tuttavia la superiore violazione, apparendo limitata ad un numero davvero esiguo di calciatori "insufficienti" alla partecipazione al torneo, è tale da determinare una sanzione ridotta, come precisato in dispositivo.

Per quanto riguarda la A.S.D. Oratorio SS. Ciro e Giorgio questo Tribunale Federale Territoriale ritiene invece che non sia stata raggiunta la piena prova della partecipazione al Torneo in questione, non risultando agli atti alcun documento validamente probatorio della responsabilità della Società, non potendosi ritenere tale la semplice allegazione del calendario degli incontri, peraltro senza nessuna annotazione circa i risultati di gara.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

a carico del sig. Ribaudò Giuseppe (Presidente A.S.D. Team Calcio) la sanzione della inibizione ex art. 19 n° 1 lett. h) per mesi uno;

a carico della Società A.S.D. Team Calcio la sanzione dell'ammenda di € 150,00 (centocinquanta/00).

Dispone altresì prosciogliersi da ogni addebito il sig. Pasqua Leoluca e per l'effetto la A.S.D. Oratorio SS. Ciro e Giorgio.

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

**Il Tribunale Federale Territoriale costituito dall'Avv. Roberto Vilardo, Vice Presidente, dal Dott. Gianfranco Vallelunga, dal Dott. Pietroantonio Bevilacqua e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, con l'intervento del Sostituto Procuratore Federale Avv. Giulia Saitta, avuta la presenza del rappresentante A.I.A. A.B. sig. Pietro Consagra, si è riunito il giorno 17 novembre 2015 ed ha assunto le seguenti decisioni.**

#### **Procedimento 34/B**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Roberto Tuttobene (Presidente della Polisportiva Pompei)

Sig. Alfio Currenti (Dirigente Accompagnatore della Polisportiva Pompei)

Sig. Giuseppe Amante (Dirigente Accompagnatore della Polisportiva Pompei)

Sig. Giuseppe Geraci (all'epoca dei fatti non tesserato)

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 3053/922 pf14-15/GC/vdb del 01/10/2015, il sig. Roberto Tuttobene, nella sopra indicata qualità, per la violazione dell'art. 1bis comma 1 C.G.S., in relazione sia all'art. 2 lett. B) punto b7) del C.U. n° 1 del Settore Giovanile e Scolastico (s.s. 2014/15), sia all'art. 37 delle N.O.I.F., per inosservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di obbligo di conduzione tecnica delle squadre e di tesseramento, per non avere utilizzato in occasione delle gare del Campionato reg.le Giovanissimi (s.s. 2014/2015) del 28/09, 5/10 e 12/10/14, rispettivamente contro le Società Città di Messina, F.C. Jonica e Torregrotta, un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato, consentendo che in sua vece venisse indicato, sulle distinte relative alle tre gare anzidette, il nominativo di tale Giuseppe Geraci, non tesserato e non iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici.

Con la medesima nota sono stati altresì deferiti:

- i sigg. Alfio Currenti e Giuseppe Amante, nella sopra indicata qualità, per la violazione dell'art. 1bis comma 1 C.G.S., in relazione sia all'art. 2 lett. B) punto b7) del C.U. n° 1 del Settore Giovanile e Scolastico (s.s. 2014/15), sia all'art. 61 delle N.O.I.F., per inosservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di obbligo di conduzione tecnica delle squadre e di tesseramento, per avere rispettivamente sottoscritto quali Dirigenti Accompagnatori la distinta delle

- gare del campionato reg.le Giovanissimi (s.s. 2014/2015), disputate contro la Soc. Torregrotta e contro la Soc. Città di Messina, indicando quale allenatore il sig. Giuseppe Geraci, non iscritto nell'Albo ufficiale dei Tecnici e neppure tesserato;
- il sig. Giuseppe Geraci, non tesserato (art. 1bis comma 5 C.G.S.) per la violazione dell'art. 1bis comma 1 C.G.S. e dell'art. 61 delle N.O.I.F., per avere preso parte a ben tre gare del campionato reg.le Giovanissimi (s.s. 2014/2015), in qualità di allenatore della Polisportiva Pompei, senza essere iscritto all'Albo ufficiale dei Tecnici e senza essere tesserato, nonché per avere sottoscritto quale Dirigente Accompagnatore senza averne titolo la distinta della gara disputata contro la F.C. Jonica;
  - la Polisportiva Pompei a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ex art. 4 commi 1 e 2 del C.G.S., per le suddette condotte poste in essere dagli indicati deferiti.

La Polisportiva Pompei ha fatto pervenire alla Procura Federale e poi a questo Tribunale Federale Territoriale note difensive con le quali ha precisato di avere per tempo tesserato tanto il sig. Giuseppe Geraci (quale responsabile del Settore Giovanile), quanto un Tecnico abilitato, nella persona del sig. Francesco Boemi, ritardando tuttavia la prescritta comunicazione al Comitato Regionale per un mero errore di lettura del Comunicato Ufficiale, non senza rilevare che furono i responsabili del Settore Giovanile della Società, sigg. Alfio Currenti e Giuseppe Amante a non eseguire le direttive loro fornite dal Presidente.

Il Presidente della Società deferita ha fatto presente di non poter presenziare all'udienza dibattimentale, mentre le altre parti deferite non sono comparse. Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nel deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

mesi tre di inibizione a carico del sig. Roberto Tuttobene;  
 mesi uno di inibizione a carico dei sigg. Alfio Currenti e Giuseppe Amante;  
 mesi sei di inibizione a carico del sig. Giuseppe Geraci;  
 ammenda di € 400,00 e tre punti di penalizzazione a carico della Polisportiva Pompei.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva che appare documentale che in occasione delle gare del Campionato regionale Giovanissimi (s.s. 2014/15) sopra indicate, la Polisportiva Pompei ha indicato quale allenatore il sig. Giuseppe Geraci, pur non essendo lo stesso un Tecnico abilitato dal Settore Tecnico, anche se indicato dalla Società quale allenatore del Settore Giovanile e Scolastico, con lettera del 09/09/2014 prot. 24/14.

Le distinte delle gare in questione risultano rispettivamente sottoscritte dai sigg. Giuseppe Amante, Giuseppe Geraci e Alfio Correnti, che per l'effetto hanno attestato una circostanza non vera in violazione delle sopra indicate norme federali.

In ragione delle superiori motivazioni devono trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, pur nei limiti discrezionali appresso indicati come da dispositivo, dovendosi tenere conto, come del resto evidenziato anche dalla Procura Federale nell'atto di deferimento, che se dalle memorie difensive non sono apparsi elementi esimenti della responsabilità, tuttavia, ai fini della quantificazione delle sanzioni, può farsi valere la buona fede dimostrata dalla Società nel caso in specie.

P.Q.M.

Si dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

mesi due di inibizione a carico del sig. Roberto Tuttobene;  
 mesi uno ciascuno di inibizione a carico dei sigg. Alfio Currenti e Giuseppe Amante;  
 mesi tre a carico del sig. Giuseppe Geraci;  
 ammenda di € 150,00 (centocinquanta/00) a carico della Polisportiva Pompei.

La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

### **Procedimento 36/B**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

- Sig. OCCHIPINTI SALVATORE ANDREA GIUSEPPE (all'epoca dei fatti Presidente della A.S.D. Pol. Libertas Marsala);
- Sig. OCCHIPINTI ANGELO (all'epoca dei fatti Dirigente accompagnatore della A.S.D. Pol. Libertas Marsala);
- A.S.D. POL. LIBERTAS MARSALA.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota 3267/1067 pf14 15/GC/vdb del 08/10/2015, i sigg. Salvatore Andrea Giuseppe Occhipinti e Angelo Occhipinti, per rispondere della violazione di cui all'art. 1bis comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 44 del regolamento della L.N.D.

Ciò per inosservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità, in materia di obbligo di conduzione tecnica delle squadre, rispettivamente per non avere utilizzato e non avere indicato in distinta il nominativo di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato per la stagione sportiva 2014/2015, in numero tre gare del campionato di prima categoria disputate dalla A.S.D. Pol. Libertas Marsala, contro le Società Nuova Sancis, Atletico Corleone e Città di Giuliana.

Con la medesima nota la Procura Federale ha deferito la A.S.D. Pol. Libertas Marsala, per responsabilità diretta e oggettiva ex art. 4 commi 1 e 2 C.G.S. per le suddette condotte poste in essere dai suddetti tesserati.

All'udienza dibattimentale, nessuno è comparso per le parti deferite, che hanno tuttavia fatto pervenire alla Procura Federale, memoria difensiva sostanzialmente ammissiva della responsabilità, pur nella considerazione che si sia trattato di mera dimenticanza e *“di non avere comunque danneggiato nessuno”*.

Il rappresentante della Procura Federale ha tuttavia concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi tre a carico di entrambi i dirigenti nonché dell'ammenda di € 400,00 e tre punti di penalizzazione a carico della Società.

Il Tribunale Federale Territoriale osserva quanto segue:

Dall'esame delle distinte relative alle gare meglio specificate in deferimento, risulta documentale che la Società in questione non ha utilizzato e indicato alcun nominativo quale allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei Tecnici e regolarmente tesserato per la Società nella stagione sportiva 2014/2015.

Quanto sopra comporta la violazione delle norme sopra richiamate, stabilendo l'art. 44 comma 1 del regolamento della L.N.D. che:

*“E' fatto obbligo alle società partecipanti al Campionato Nazionale Serie D, ai Campionati Nazionali di Serie A e B del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque, ai Campionati di Eccellenza, di Promozione, di 1a e 2a categoria, di affidare la prima squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici. L'allenatore dovrà essere presente in panchina nelle gare ufficiali, salvo casi di forza maggiore”*.

Da tutto quanto sopra, non risultando peraltro essere stata richiesta, qualora ammissibile, alcuna deroga al competente Comitato Regionale, derivano le sanzioni di cui al dispositivo, nei limiti discrezionali appresso indicati.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale, visti gli artt. 18 e 19 C.G.S., dispone applicarsi le seguenti sanzioni:

- inibizione per mesi due a carico del Presidente sig. Salvatore Andrea Giuseppe Occhipinti;
- inibizione per mesi uno a carico del Dirigente accompagnatore sig. Angelo Occhipinti;
- ammenda di € 375,00 a carico della A.S.D. Pol. Libertas Marsala.

La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

**Il Tribunale Federale Territoriale costituito dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dal Dott. Gianfranco Vallelunga, dal Dott. Pietroantonio Bevilacqua e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, con l'intervento del Sostituto Procuratore Federale Avv. Giulia Saitta, avuta la presenza del rappresentante A.I.A. A.B. sig. Pietro Consagra, si è riunito il giorno 17 novembre 2015 ed ha assunto le seguenti decisioni.**

#### **Procedimento 24/B**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

- Sig. Arangio Salvatore, segretario della società Fair Play L'uliveto di Portopalo di Capo Passero
- Sig. Calafiore Paolo, vice presidente della società A.S.D. Jogging Club Solarino
- Sig. Chiaranda Davide, presidente della società A.S.D. Fair Play Comiso
- Sig. Romano Christian, presidente della società A.S.D. Siracusa in Movimento
- Sig. Vespo Francesco, dirigente della società F.C.D. U.S.A. Sport Caltagirone
- Società Fair Play L'uliveto di Portopalo di Capo Passero (SR)
- Società A.S.D. Jogging Club Solarino (SR)
- Società A.S.D. Fair Play Comiso (RG)
- Società A.S.D. Siracusa in Movimento (SR)
- Società F.C.D. U.S.A. Sport Caltagirone (CT)

La Procura Federale con nota 2887/270pf14-15/FDL/gb del 25/9/2015, ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti indicate in epigrafe, chiamate rispettivamente a rispondere:

- A) I Sigg. Arangio Salvatore, Calafiore Paolo, Chiaranda Davide, Romano Christian e Vespo Francesco, della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1bis comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 36 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico e all'art. 2.6 del C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico s.s. 2014/2015, per aver organizzato, e partecipato con le proprie rispettive società al Torneo denominato "Trofeo Aretuseo", disputato a Siracusa il 19.10.14 presso l'impianto sportivo "New Aurora", senza la preventiva autorizzazione prevista dalla normativa di settore.
- B) Le società A.S.D. Jogging Club Solarino, A.S.D. Fair Play Comiso e A.S.D. Siracusa in Movimento, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S. per i fatti ascritti ai propri rispettivi legali rappresentanti

C) Le società Fair Play L'uliveto di Portopalo di Capo Passero e U.S.A. Sport Caltagirone, a titolo di responsabilità soggettiva ai sensi dell'art. 4 comma 2 C.G.S. per i fatti ascritti ai propri rispettivi dirigenti tesserati

Si perveniva all'odierno deferimento a seguito di un esposto della società Hellenika di Siracusa, la quale segnalava l'organizzazione, da parte della società A.S.D. Siracusa in Movimento, della prima edizione del torneo denominato "Trofeo Aretuseo", svolto a Siracusa il 19.10.14, senza la preventiva autorizzazione del Comitato Regionale L.N.D. Sicilia

Inoltre veniva segnalato che al predetto torneo avrebbero partecipato, oltre alla società organizzatrice, anche le altre società indicate in epigrafe.

Effettuate le opportune indagini la Procura Federale, attraverso l'esame della documentazione allegata all'odierno deferimento e l'assunzione delle dichiarazioni rese da tutti i soggetti interessati dalla vicenda, accertava l'effettiva mancanza del necessario nulla osta allo svolgimento del torneo e la fattiva partecipazione di tutte le società oggi deferite.

All'udienza del 17.11.15 sono comparsi: il presidente della società U.S.A. Sport Caltagirone ed il sig. Vespo Francesco, i quali hanno respinto ogni addebito contestato, chiedendo il proscioglimento.

La società U.S.A. Sport Caltagirone ha precisato di essere stata invitata a partecipare al torneo dal Sig. Romano Christian, presidente della A.S.D. Siracusa in Movimento specificando di essere stata rassicurata circa l'esistenza della regolare autorizzazione allo svolgimento della manifestazione e che pertanto la partecipazione sarebbe avvenuta in totale buona fede.

Il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo affermarsi la responsabilità delle parti deferite e per l'effetto applicare:

a carico dei sigg. Arangio Salvatore, Calfiore Paolo, Chiaranda Davide, Romano Christian e Vespo Francesco, l'inibizione per un mese ciascuno;

a carico delle società Fair Play L'uliveto di Portopalo di Capo Passero, A.S.D. Jogging Club Solarino, A.S.D. Fair Play Comiso, A.S.D. Siracusa in Movimento, e U.S.A. Sport Caltagirone la sanzione dell'ammenda di € 1.000,00 ciascuno.

Il Tribunale Federale Territoriale, dopo aver esaminato gli atti del deferimento ritiene che i soggetti deferiti siano responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto, risultando provati i fatti da tutte le dichiarazioni, sostanzialmente confessionarie, rese dai soggetti in sede di audizione innanzi alla Procura Federale, nonché dai documenti in atti.

In particolare il Sig. Romano Cristian, presidente della società A.S.D. Siracusa in Movimento, ammetteva di aver organizzato senza alcuna autorizzazione il torneo, oltretutto partecipato con la propria società, nella errata convinzione che per l'evento di che trattasi non fosse necessaria.

Il sig. Vespo Francesco, dirigente della società U.S.A. Sport Caltagirone, ammetteva la partecipazione della propria società al torneo, credendo che si trattasse di un evento autorizzato.

Il sig. Arangio Salvatore, segretario della società Fair Play L'uliveto di Portopalo di Capo Passero ammetteva la partecipazione della propria società al torneo e confermava anche la partecipazione delle altre società oggi interessate al deferimento.

Il sig. Calfiore Paolo, vice presidente della società A.S.D. Jogging Club Solarino, ammetteva la partecipazione della propria società all'evento nella convinzione che si trattasse di una manifestazione volta a far trascorrere una giornata di festa ai bambini e non di un torneo vero e proprio. Precisava inoltre che non avrebbe consentito al

proprio sodalizio di partecipare al torneo se avesse saputo della mancanza del nulla osta allo svolgimento delle gare..

Il sig. Chiaranda Davide, presidente della società A.S.D. Fair Play Comiso, ammetteva anch'egli la partecipazione al torneo e confermava che la società organizzatrice era la A.S.D. Siracusa in Movimento senza però ricordare da chi avesse ricevuto l'invito a partecipare.

Tutto ciò premesso,

- ritenuto che l'organizzazione e la partecipazione ad un torneo giovanile senza la prescritta autorizzazione comporta la violazione dei principi sportivi di correttezza, lealtà e probità di cui all'art. 1 bis comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 36 del regolamento del Settore Giovanile e Scolastico;

- considerato che le società deferite debbano rispondere per responsabilità diretta di quanto commesso dai propri legali rappresentanti ex art. 4 comma 1 C.G.S., in virtù del principio di immedesimazione organica, nonché per responsabilità soggettiva di quanto commesso dai propri dirigenti tesserati ex art. 4 comma 2 C.G.S.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale, visti gli artt. 18 lett. b C.G.S. e 19 lett. h C.G.S., applica a carico dei sigg. Arangio Salvatore, Calafiore Paolo, Chiaranda Davide e Vespo Francesco e Romano Christian la inibizione per un mese ciascuno;

applica inoltre a carico delle società Fair Play L'uliveto di Portopalo di Capo Passero, A.S.D. Jogging Club Solarino, A.S.D. Fair Play Comiso e F.C.D. U.S.A. Sport Caltagirone la sanzione dell'ammenda di € 200,00 (duecento/00) ciascuno e a carico della società organizzatrice A.S.D. Siracusa in Movimento l'ammenda di € 400,00 (quattrocento/00).

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale e alla parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza dell'art. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

### **Procedimento 26/B**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

- Sig. SPANO' NICOLA
- A.S.D. SPORTING CLUB MESSINA

La Procura Federale, con nota 2698/47pf13-14/GT/dl del 22 settembre 2015 ha deferito dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale il sig. Nicola Spanò (Presidente A.S.D. Sporting Club Messina) per rispondere della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall'art. 1 comma 1 C.G.S. (oggi trasfuso nell'art. 1bis comma 1 del nuovo C.G.S.), in relazione all'art. 39 delle N.O.I.F., per avere contravvenuto all'obbligo di tesseramento di calciatori da impiegare nel campionato regionale di 3<sup>a</sup> categoria al quale ha regolarmente partecipato nella stagione 2012/2013.

Con la medesima nota è stata altresì deferita la sopra indicata società, per responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 C.G.S., per quanto addebitato al proprio Presidente, secondo il principio dell'immedesimazione organica.

Fissata l'udienza di comparizione per il giorno 03/11/2015, il difensore della società deferita faceva pervenire richiesta di differimento a causa di impegni professionali già assunti, talchè, pure in assenza di qualsiasi documento giustificativo, questo Tribunale Federale Territoriale rinviava la comparizione all'udienza del 10/11/2015 ore 15,30.

Ancora una volta detto difensore chiedeva un ulteriore differimento dell'udienza giustificando, questa volta, con idonea documentazione la sua impossibilità a comparire,

per cui si procedeva a rinviare ulteriormente la comparizione all'udienza odierna, specificatamente indicata dallo stesso.

Il predetto difensore, nonostante tempestivamente informato di detto rinvio, in data odierna alle ore 09,41 ha fatto pervenire una e-mail richiedendo un ulteriore rinvio, asserendo che l'orario di convocazione fosse incompatibile con la sua partenza per Milano fissata anch'essa per oggi.

Ciò posto, vista la documentazione giustificativa prodotta, va osservato che la partenza del difensore della Società deferita è fissata per la data odierna, ma alle ore 21,10, orario questo che risulta compatibile con l'orario di comparizione fissato per le ore 15,30 e tale da consentire a detto difensore di raggiungere, comunque, in tempo ampiamente utile, l'aeroporto di Catania.

Per la qualcosa detta richiesta di ulteriore differimento è stata rigettata, giusta comunicazione tempestivamente inviata al difensore mediante pec.

All'udienza dibattimentale le parti deferite, seppure debitamente convocate, non sono comparse, né hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie difensive o documenti a discolta.

Il rappresentante della Procura Federale, ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione delle sanzioni della inibizione per mesi dodici a carico del sig. Nicola Spanò e dell'ammenda di € 1.500,00 e della sanzione di dodici punti di penalizzazione a carico della A.S.D. Sporting Club Messina.

Ciò premesso ed esaminati gli atti, il Tribunale Federale Territoriale ritiene che i soggetti deferiti siano responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto, risultando *per tabulas* che il Presidente sig. Spanò ha contravenuto all'obbligo di tesseramento di calciatori da impiegare nel campionato regionale di 3<sup>a</sup> categoria al quale ha regolarmente partecipato nella stagione 2012/2013, violando le norme indicate. Dalla documentazione proposta dalla Procura Federale risulta infatti che la Società deferita, nella predetta stagione sportiva, disponeva di soli due calciatori regolarmente tesserati.

Di tale violazione, compiuta dal proprio Presidente, deve altresì rispondere la società, secondo il principio dell'immedesimazione organica.

In relazione alla quantificazione delle sanzioni da irrogare questo Tribunale Federale Territoriale non ritiene di dovere aderire alla richieste della Procura Federale ed in particolare alla chiesta applicazione di dodici punti di penalizzazione ai sensi del comma 8 dell'art. 17 del C.G.S.

Infatti, è ormai orientamento consolidato nella Giurisprudenza federale il principio dell'equità, disattendendosi così quello del c.d. automatismo, finalizzato ad irrogare un punto di penalizzazione in classifica per ogni gara irregolare (vedi da ultimo, C.D.N. C.U. n. 87/CDN del 5.6.2014 e C.U. n. 333/CGF del 8.7.2014).

Principio questo che ha trovato migliore specificazione nel Collegio di Garanzia dello Sport che a Sezioni Unite ha così statuito: *"...i più consolidati indici della giustizia federale inducono a considerare, secondo logica, come base del computo sanzionatorio il numero di punti pari al punteggio conseguibile per la vittoria della squadra che abbia indebitamente schierato il calciatore squalificato (rectius in posizione irregolare) per la singola gara; quindi, al fine di assicurare la giusta afflittività della sanzione sportiva e stante la reiterazione dell'inosservanza della inibizione a partecipare a una gara, la comminazione di base può essere aumentata mercé una c.d. "sanzione aggiuntiva", tuttavia non tale da eguagliare un punteggio negativamente acquisibile per più di una gara (= >3<6) [Cfr. Collegio di Garanzia dello Sport S.U. decisione n. 24/2015]*

In definitiva appare logico ed equo, alla luce delle considerazioni espresse e dei su esposti principi, da cui questo Collegio non ritiene di discostarsi, sanzionare i deferiti, così come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

a carico del sig. Nicola Spanò la sanzione della inibizione ex art. 19 n° 1 lett. h) per mesi dodici;

a carico della Società A.S.D. Sporting Club Messina la sanzione dell'ammenda di € 500,00 (cinquecento/00) e della penalizzazione di sei punti in classifica da scontarsi nella stagione sportiva in corso.

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Tribunale Federale Territoriale  
Il Presidente  
Avv. Ludovico La Grutta

**Publicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 17 novembre 2015**

**Il Segretario  
Maria Gatto**

**Il Presidente  
Ing. Prof. Santino Lo Presti**